

CONVENZIONE QUADRO

Tra

Stazione Zoologica Anton Dohrn - Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, (di seguito “SZN”) con sede legale in Napoli, alla Villa Comunale – cap. 80121 (C.F. n. 04894530635), pec: ufficio.protocollo@cert.szn.it, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Prof. Roberto Danovaro, nato a Genova il 22/2/1966, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 7.7.2021

e

l’Università degli Studi di Genova, (di seguito “Università”), con sede legale in Genova, Via Balbi 5, cap. 16126, (C.F. e P.I. 00754150100), pec: protocollo@pec.unige.it, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28/2/1972 autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.7.2021

(SZN e Università di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”)

Premesso che

a) SZN è persona giuridica di diritto pubblico a termini della legge 20.11.1982, n. 886, nonché Ente nazionale di ricerca con carattere non strumentale ai sensi del D.P.R. 5.8.1991, vigilato dal M. U.R. e svolge, promuove e coordina attività di ricerca marina con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze anche in collaborazione con le uni-

versità e con altri soggetti sia pubblici che privati;

b) SZN promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando, sulla base di apposite Convenzioni con le Università, corsi di dottorato di ricerca;

c) l'attività di ricerca della SZN è organizzata in 5 Dipartimenti, tre a carattere scientifico: 1) Biologia ed Evoluzione Organismi Marini, 2) Ecologia Marina Integrata, 3) Conservazione Animali Marini e Public Engagement, e due dedicati alla ricerca tecnologica: 4) Infrastrutture di ricerca per le risorse biologiche marine, 5) Biotecnologie Marine;

d) la rete scientifica della SZN è distribuita sul territorio nazionale ed è costituita dalla sede principale di Napoli, dalle sedi territoriali di Ischia (NA), Portici (NA), Roma, Fano (PU), Amendolara (CS), Messina, Palermo e Milazzo dove si realizzano programmi e progetti di ricerca interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali;

e) l'Università di Genova, localizzata nel cuore di una città che è sede di uno dei porti più grandi e produttivi d'Europa, è una delle più antiche tra le grandi università europee, con circa 255 percorsi di studio distribuiti tra le sedi di Genova e i poli universitari di Imperia, Savona e La Spezia. Missione dell'Università è concorrere al progresso della conoscenza, in costante rapporto e sinergia con il mondo sociale e produttivo. L'Università ha definito nei propri piani strategici lo sviluppo di alcune aree su cui intende assumere un ruolo distintivo nel panorama nazionale e internazionale e di motore per la crescita e la

promozione del territorio. Come prima area di specializzazione è stata individuata il mare, in tutte le sue declinazioni, con la conseguente nascita, nel 2019, del “Centro del Mare”; con 5 percorsi di laurea triennale, 7 lauree magistrali, un dottorato di ricerca con 6 curricula e più di 200 insegnamenti dedicati al mare, l’Università propone la più ricca offerta formativa a livello nazionale dedicata alle Scienze e Tecnologie del Mare. La ricerca sul mare coinvolge oltre 400 studiosi tra docenti, assegnisti, dottorandi e collaboratori, caratterizzando l’Ateneo come punto di riferimento nazionale ed internazionale nella didattica, ricerca e trasferimento tecnologico nelle scienze e tecnologie del mare.

f) ai sensi dell’art. 1 dello Statuto dell’Università degli Studi di Genova, l’Università è una pubblica istituzione che, in attuazione dei principi costituzionali, svolge la propria attività nel rispetto dell’autonomia scientifica e didattica dei docenti, della libertà e della dignità di quanti operano al suo interno. Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, l’organizzazione e il funzionamento dell’Ateneo sono disciplinati, oltre che dalle norme dell’ordinamento universitario, dallo Statuto e dai propri regolamenti interni. L’art. 33 e ss. del Regolamento generale di Ateneo prevede che per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l’Università può utilizzare e promuovere opportune forme di cooperazione scientifica e didattica, eventualmente concludendo a tal fine accordi con amministrazioni dello Stato, nonché con enti e soggetti pubblici e privati;

g) l’Università è interessata ad avviare nuove collaborazioni e a po-

tenziare quelle già esistenti con enti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca per qualificarsi sempre più come *research university*, il cui obiettivo fondamentale è l'accrescimento e la trasmissione della conoscenza scientifica, anche con ricadute positive per il territorio;

h) sono già attive collaborazioni tra SZN e Dipartimenti dell'Università e presso tali strutture si stanno sviluppando forti interazioni tra ricercatori di SZN e dell'Università che hanno determinato elevate competenze e creato un sinergismo culturale e scientifico, con potenziali ricadute notevoli anche verso la creazione di laboratori di ricerca altamente specializzati e qualificati in campo nazionale ed internazionale;

i) è interesse di entrambi gli Enti continuare e ulteriormente sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni

l) è riconosciuta da parte dell'Università l'opportunità di mantenere e incrementare tali forme di collaborazione, al fine di arricchire le attività di formazione universitaria con l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata e di contribuire allo sviluppo degli istituti di ricerca, anche consentendo - ai sensi del combinato disposto dell'art. 55 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, e dell'art. 6, comma 11, della l. n. 240/2010 - ai professori e ai ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso SZN e al personale di ruolo di SZN di svolgere attività didattica e di ricerca presso l'Università;

m) è interesse di entrambi gli Enti favorire l'alta formazione consentendo la partecipazione delle strutture di ricerca di SZN e dei ricercatori e tecnologi in esse operanti alla realizzazione dei corsi di dottorato anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;

n) è riconosciuta, altresì, da parte di SZN l'opportunità di consolidare le collaborazioni esistenti e di sviluppare di comune intesa nuove forme di collaborazione che saranno regolate di volta in volta da opportuni accordi, da inserirsi come addendum alla presente ovvero da meglio specificarsi in accordi attuativi (convenzioni operative);

o) è riconosciuta, infine, da parte di entrambe le istituzioni, l'opportunità: (a) di dare attuazione alla mobilità del personale di ricerca SZN verso l'Università e di professori e ricercatori dell'Università presso SZN per periodi determinati; (b) di prevedere l'applicazione dell'istituto dell'associatura; (c) di promuovere ed attuare ogni possibile collaborazione scientifica riconosciuta utile per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali anche con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati anche ai fini della innovazione e valorizzazione dei risultati;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse e l'allegato alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 - Principi generali

1. Al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, le parti riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare

forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell'ambito delle attività di didattica e formazione, nonché per l'erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca.

2. L'internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, rappresenta un asset strategico nelle politiche di posizionamento delle due istituzioni. Le parti, pertanto, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale. Inoltre si potranno attuare forme di collaborazione riguardanti iniziative per creare sinergia tra il network italiano ed internazionale di SZN e dell'Università e organizzare eventi istituzionali in collaborazione con altri soggetti del mondo della ricerca scientifica o imprenditoriale.

3. Le Parti intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all'interno del tessuto sociale locale.

4. SZN e l'Università si impegnano reciprocamente a collaborare alla realizzazione della mobilità del personale di ricerca di SZN presso l'Università e di professori e ricercatori universitari dell'Università presso SZN anche sulla base di quanto previsto dal decreto-legge 9

febbraio 2012, n. 5 così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.

Articolo 3 - Finalità della Convenzione

1. Le parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuna, a collaborare in ordine alla:

- messa a disposizione di materiali attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;
- individuazione di priorità per la formulazione e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione congiunti fra sistema universitario e rete scientifica SZN, anche individuati attraverso un'attenta analisi della domanda espressa dalle diverse componenti del territorio;
- realizzazione della mobilità del personale di ricerca SZN presso l'Università e di professori e ricercatori universitari presso SZN;
- svolgimento delle attività connesse ai corsi di Dottorato di ricerca anche presso le strutture SZN, con il coinvolgimento dei ricercatori in essi operanti e assegnando borse di studio;
- valorizzazione dei risultati della ricerca in ambito marino favorendo interazioni con il sistema territoriale;
- svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte di ricercatori di ruolo SZN presso l'Università e attività di ricerca da parte di professori e di ricercatori universitari presso SZN, at-

traverso convenzioni tra le Parti stipulate ai sensi del combinato disposto dell'art. 55 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, e dell'art. 6, comma 11, della l. n. 240/2010.

2. Tali azioni si svilupperanno favorendo anche le opportune collaborazioni e sinergie con Enti ed Agenzie regionali, con il sistema industriale e con altri eventuali Enti che manifestino l'interesse a partecipare.

3. La collaborazione fra le parti sarà disciplinata dalle disposizioni contenute:

- a) nella presente Convenzione Quadro;
- b) nelle singole Convenzioni Operative di cui all' art. 9 della presente Convenzione;
- c) in tutte le disposizioni di legge e nelle disposizioni ministeriali applicabili.

Articolo 4 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca

1. L'Università e SZN favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca. All'uopo si allega un elenco di possibili ambiti di reciproco interesse (All. 1), e rimane inteso che durante il periodo di vigenza della presente Convenzione, SZN e l'Università potranno indicare ulteriori e diverse tematiche di ricerca.

2. Tali forme di collaborazione potranno essere realizzate attraverso la stipula di Convenzioni operative, disciplinate al successivo art. 9 individuando le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte nel progetto. Ciascuna Convenzione dovrà essere approvata dalle Parti

secondo i rispettivi ordinamenti interni.

3. Le attività di collaborazione nello svolgimento in partnership di specifici progetti potranno avere ad oggetto, a titolo esemplificativo:

- d) la definizione di programmi di ricerca di medio termine e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione sulle tematiche di comune interesse (vedi All. 1) per la partecipazione congiunta ai Programmi Quadro Europei, oltre alla formulazione di proposte in sede nazionale e internazionale;
- e) la collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui l'Università e SZN partecipano;
- f) la messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;
- g) la promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio.

Articolo 5 - Oggetto della collaborazione per attività di didattica, alta formazione e formazione permanente

1. Nell'ambito della collaborazione in attività di didattica e formazione SZN dichiara la propria disponibilità a offrire il supporto per attività quali:

- svolgimento di tesi, progetti ed elaborati per il conseguimento di lauree, lauree magistrali e dottorati di ricerca;
- svolgimento di esercitazioni;
- organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti;

- organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
- collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui l'Università e SZN aderiscono;
- organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;
- organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte di docenti sia dell'Università sia di SZN;
- possibilità di accesso alle sue biblioteche e possibilità di consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;
- finanziamento di borse di studio e/o assegni di ricerca e/o di dottorato, eventualmente mettendo a disposizione i propri laboratori per lo svolgimento della ricerca;
- partecipazione alla realizzazione e alla attivazione di Master universitari;
- promozione di tirocini, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

2. Alla luce di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 55 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, e dell'art. 6, comma 11, della l. n. 240/2010, ed in applicazione del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 539 del 27 novembre 2012, per il conseguimento di finalità di interesse comune, SZN e le Università possono stipulare convenzioni, di cui al successivo art. 8 9, aventi durata minima di un anno rinnovabili fino ad un massimo di cinque anni consecutivi, per consentire ai ricercatori e professori universitari di

svolgere l'attività di ricerca presso SZN e al personale SZN attività di ricerca e didattica presso l'Ateneo, stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri. Il servizio prestato dall'interessato è considerato a tutti gli effetti giuridici ed economici ai fini dell'anzianità di servizio presso l'Università o SZN. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche e integrazioni, e di quanto previsto in materia per l'accreditamento delle sedi e corsi di studio, il personale SZN può essere conteggiato in proporzione all'attività didattica svolta presso l'Ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 l'apporto del personale di SZN è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno prestato presso l'Ateneo.

3. SZN può cooperare con l'Università alla realizzazione di corsi di dottorato di ricerca mediante:

- finanziamento di borse di dottorato di ricerca;
- collaborazione del suo personale scientifico nelle attività formative e di ricerca;
- messa a disposizione di laboratori e risorse per borse di studio mirate a interessi scientifici comuni, secondo le normative interne all'Ateneo.

4. A tale cooperazione potrà corrispondere un coinvolgimento del personale SZN nelle attività del dottorato.

5. L'Università si impegna, secondo il proprio ordinamento e per

quanto di competenza di ciascuno, a collaborare allo svolgimento delle attività connesse ai corsi di dottorato anche presso le strutture SZN a seguito di specifica convenzione, con il coinvolgimento del personale in essi operanti e assegnando eventuali borse di studio o cofinanziando parte di esse.

Articolo 6 - Attività didattica

1. I ricercatori e tecnologi di SZN possono assumere incarichi di insegnamento a contratto presso l'Università, in materie pertinenti all'attività svolta.

2. Tuttavia, nel caso di incarichi extra-istituzionali, qualora gli stessi prevedano un impegno superiore alle 160 ore annue, sarà necessaria la preventiva autorizzazione di SZN.

Articolo 7 - Partecipazione a programmi specifici

1. Possono essere associati per programmi specifici, stabiliti nell'ambito della programmazione di SZN, i professori e i ricercatori universitari ed altri aventi diritto, per lo svolgimento di attività di ricerca presso SZN per un tempo determinato, secondo quanto disposto dai competenti Organi universitari (Dipartimento di afferenza e Ateneo).

2. Il conferimento dell'associatura è disposto con provvedimento del Consiglio di Amministrazione della SZN, su domanda dell'interessato;

3. I ricercatori e tecnologi di SZN e i professori e i ricercatori dell'Università possono partecipare, attraverso apposite Convenzioni operative, allo svolgimento di attività di ricerca presso i Dipartimenti

dell'Università e della SZN per un tempo determinato comunque non superiore alla durata delle ricerche.

4. La partecipazione è disposta dai competenti organi dell'ente ricevente, su domanda dell'interessato, previa autorizzazione dei competenti organi dell'altro ente.

Articolo 8 – Comitato paritetico di indirizzo

1. Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, SZN e l'Università convengono di istituire un Comitato paritetico di indirizzo composto come segue:

- dal Presidente di SZN o da un suo delegato;
- dal Rettore dell'Università o da un suo delegato;
- da un rappresentante nominato dal Presidente di SZN;
- da un rappresentante nominato dal Rettore dell'Università.

2. Il Comitato si riunisce presso l'Università ed è presieduto dal Rettore o dal suo delegato e redigerà un regolamento per il suo funzionamento.

3. Il Comitato resta in carica per la durata della Convenzione e viene rinominato in caso di rinnovo della Convenzione medesima. I membri del Comitato sono sostituiti se dimissionari o in caso di cessazione dell'appartenenza a SZN o all'Università.

4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Le eventuali spese di missione dei componenti saranno a carico dell'Ente di rispettiva appartenenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari.

5. Il Comitato ha i seguenti compiti:

- coordina le attività di collaborazione;

- pianifica su base triennale gli interventi, aggiornandoli annualmente in sintonia con i programmi di SZN e dell'Università;
- effettua il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione e redige relazioni periodiche sul loro andamento ai competenti organi di SZN e dell'Università.

Articolo 9 – Convenzioni operative

1. SZN e l'Università concordano la realizzazione di progetti di ricerca, attività di formazione e alta formazione, iniziative volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e ogni altra attività di comune interesse, attraverso la stipula di Convenzioni operative, nel rispetto della presente Convenzione quadro e della normativa vigente, individuando le strutture di ciascun ente coinvolte nel progetto o iniziativa comune. Ciascuna Convenzione dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.

2. Le convenzioni operative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla messa a disposizione di locali e alla sicurezza.

3. Le convenzioni operative possono essere le seguenti:

a) Convenzioni per tirocini curriculari e tesi

L'attivazione dei tirocini curriculari avverrà secondo le modalità previste dalle vigenti normative in materia.

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza di-

retta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le strutture SZN possono accogliere, ai sensi della vigente normativa in materia, attraverso la stipula di convenzioni operative con le Università/Politecnici, laureandi per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento. Possono altresì accogliere studenti in tesi secondo le vigenti normative.

La Convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento dovrà indicare il numero massimo di tirocinanti, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente, che saranno accolti dalla struttura SZN e la sede dell'attività di formazione. Per ogni singolo tirocinante dovrà essere predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza presso la sede SZN, il nominativo del tutor ed ogni altro elemento previsto dalla normativa vigente in materia.

b) Convenzione per attività didattica e ricerca in applicazione dell'art 6 comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

SZN e l'Università possono stipulare Convenzioni operative per consentire ai ricercatori e professori dell'Università di ruolo di svolgere attività presso le strutture dell'ente e al personale di ruolo di SZN attività di ricerca e didattica presso l'ateneo. Le singole Convenzioni potranno interessare più dipendenti di entrambi gli enti firmatari.

La disciplina dei singoli rapporti è contenuta in apposite schede individuali allegata alle su citate convenzioni che costituiscono parte inte-

grante e sostanziale delle stesse.

Le convenzioni sono rinnovabili, previo accordo scritto, fino ad un massimo di cinque anni consecutivi e stabiliscono le modalità di ripartizione dell'impegno annuo del soggetto interessato, le attività da svolgere, l'eventuale partecipazione all'elettorato attivo, le modalità di ripartizione degli oneri stipendiali e le modalità di copertura assicurativa di legge degli interessati nonché gli obblighi in materia di sicurezza, protezione, prevenzione e salute.

c) Convenzione per dottorati di ricerca

SZN, ai sensi del proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento, provvede ad assegnare, compatibilmente con i limiti di bilancio, le risorse finanziarie necessarie alla partecipazione a corsi di Dottorato concordati con l'Università sulla base di apposite Convenzioni anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale.

Ai fini dei commi precedenti, SZN stipula le Convenzioni operative in relazione ai corsi di Dottorato cui partecipare, nelle quali sono esplicitamente previste:

- la partecipazione dei ricercatori SZN al Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato;
- la partecipazione di ricercatori SZN alle Commissioni di accesso ai corsi e di valutazione finale, ai fini del conferimento del titolo di dottore di ricerca;
- luogo di svolgimento (SZN e/o Università) dell'attività di ricerca finalizzata alla formazione dei Dottori di ricerca;
- impegni delle Parti relativi a oneri finanziari, risorse umane e

strumentali, spazi.

Articolo 10 – Coperture assicurative

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente convenzione nonché quelle previste dalle convenzioni operative presso i locali SZN sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. SZN garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione nonché di quelle previste dalle convenzioni operative presso i locali dell'Università.

3. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo 11 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii, e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il datore di lavoro di SZN assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso SZN.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro

dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale SZN ospitato nei locali dell'Ateneo.

3. Il datore di lavoro di ciascuna parte si impegna a comunicare all'altra parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e ss.mm.ii) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

5. Il personale SZN e dell'Università si atterrà alle disposizioni di emergenza (antincendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) del contesto presso il quale opera in quel momento. Resta a carico dei proprietari dei beni la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

6. Qualora il personale SZN e dell'Università, nel corso di una specifica attività, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esplicitata solo previo coordinamento tra le Parti, tendente alla valutazione del

nuovo rischio ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e di protezione da adottare.

7. La sorveglianza sanitaria del personale SZN sarà assicurata dal proprio medico competente così come la sorveglianza sanitaria del personale dell'Università sarà assicurata dal proprio medico competente. La sorveglianza fisica per i rischi convenzionali e da radiazioni e la sorveglianza fisica sull'ambiente e sul Personale Afferente è assicurata dalla parte presso la cui struttura il personale Afferente sta svolgendo la propria attività in quel momento. Resta inteso che le modalità di comunicazione dei dati dosimetrici e/o ambientali dovranno essere concordati dai rispettivi datori di lavoro attraverso gli uffici competenti.

8. I costi relativi all'affidamento di incarichi professionali ed alla sorveglianza sanitaria prevista dalla già citata normativa sono a carico del soggetto individuato come Datore di Lavoro di ciascuna Parte.

Articolo 12 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di SZN coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti,

l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle convenzioni operative di cui all'articolo 9, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno dei singoli accordi operativi.

Articolo 13 – Riservatezza

1. Le parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della convenzione.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione Quadro, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e

ss.mm.ii come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Nel merito delle attività attuative della presente Convenzione, di cui all'art. 9, in considerazione della varietà di attività previste, verranno di volta in volta definiti gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari.

3. Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

Articolo 15 – Durata e procedura di rinnovo

1. La presente Convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per uguale periodo sulla base di un accordo scritto tra le Parti, previa delibera

dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dalle convenzioni operative stipulate.

Articolo 16 - Recesso o scioglimento

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R., ovvero mediante PEC.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento o di mancato rinnovo entro i termini, le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni operative già stipulate alla data di estinzione della presente convenzione, salvo quanto diversamente disposto nelle stesse.

Articolo 17 – Oneri economici

1. La presente convenzione quadro non comporta oneri economici a

carico delle parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nelle singole convenzioni operative di cui al precedente articolo 9, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Articolo 18 – Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 19 – Registrazione

1. La presente Convenzione Quadro, si compone di n. 28 pagine, viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7.08.1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 5, del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito con emendamenti dalla Legge 21.02.2014 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo

2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a SZN il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Genova, 29.07.2021

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

IL RETTORE

F.to Prof. Federico Delfino

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN

IL PRESIDENTE

F.to Prof. Roberto Danovaro

ALLEGATO 1

Possibili ambiti scientifici di comune interesse

- Sistematica degli invertebrati marini
- Diversità e struttura delle comunità di invertebrati marini
- Biodiversità ed ecologia degli ambienti profondi e di ambienti estremi (Antartide)
- Biologia ed ecologia dei microrganismi marini patogeni per l'uomo e per gli organismi marini
- Genomica e metagenomica microbica in ambito marino
- Caratterizzazione e valutazione dello stato degli habitat marini costieri mediterranei e tropicali
- Valutazione degli effetti delle pressioni antropiche locali e globali sugli habitat marini costieri
- Analisi di serie storiche di dati per la valutazione del cambiamento nel tempo
- Fisiologia dello sviluppo di invertebrati marini: effetti di fattori ambientali e di inquinanti emergenti
- Evoluzione del sistema nervoso dei deuterostomi marini e l'origine dei cordati
- L'impatto del rumore antropogenico sullo sviluppo degli organi meccanosensoriali negli invertebrati cordati: Eco-Evo-Devo
- Caratterizzazione della popolazione di anfiossi nei mari Italiani
- Neurobiologia e biologia sensoriale dei pesci
- Ecomorfologia ed ecofisiologia dei pesci
- Gestione e monitoraggio di Aree Marine Protette

- Caratterizzazione della componente fungina (isolare, coltivare, identificare specie fungine opportuniste/patogene o di interesse biotecnologico) di sedimenti marini, acque marine, habitat marini costieri di interesse prioritario, comunità fungine associate a organismi marini vegetali e animali
- Applicazione di protocolli di mycoremediation di sedimenti marini e acque marine per la decontaminazione da metalli e/o inquinanti organici
- Collaborazioni per l'identificazione, estrazione, purificazione e valutazione dell'efficacia di nuove molecole bioattive da organismi marini ad uso cosmetologico o farmacologico con studi in vitro validati ovvero tramite test approvati dall'OECD
- Raccolta e analisi di serie storiche dati oceanografici (es. LTER, sviluppo rete di osservazione)
- Sistemi di informatizzazione di dati ambientali (es. cartografie, sistemi decisionali-SDSS)
- Servizi ecosistemi e gestione marina costiera
- Aree marine protette: aspetti ambientali e gestionali
- Ecological restoration
- Biotecnologie marine (in particolare nuovi materiali, biomimesi, nanotecnologie e drug discovery)
- Ricerca di base sulla biologia molecolare degli invertebrati marini (in particolare meccanismi di biomineralizzazione e studio delle proteine della matrice extracellulare)
- Valutazione del valore dei sistemi naturali (ecosystem service

cascade evaluation)

- Spatial ecology e habitat suitability
- Ecosystem health assessment
- Processi di dispersione e loro impatto
- Protezione di manufatti storici e archeologici sommersi ed interazioni con flora/fauna marina
- Studio dell'impatto del traffico marittimo e delle attività antropiche in generale sulla fauna marina
- Modellistica del comportamento di ecosistemi marini soggetti a variazioni indotte dall'esterno (pesca, cambiamenti climatici, ecc.) e valutazione della capacità che gli stessi ecosistemi hanno di fornire beni e servizi alla nostra specie e società (ecosystem services)
- Determinazione di metalli e inquinanti organici in acqua, organismi e sedimenti
- Monitoraggio di contaminanti emergenti in Aree Marine Protette
- Caratterizzazione chimica di acque di ambienti estremi (regioni polari)
- Robotica Marina di superficie: sistema autonomo di superficie per operazioni di monitoraggio della colonna d'acqua (batimetria, imaging acustico, misure CTD). Possibilità di utilizzo di un mezzo di superficie autonomo come base di decollo e atterraggio di un drone aereo per acquisizione di immagini
- Robot sottomarini di classe AUV per operazioni di trasporto

di payload sensoriali di interesse per il monitoraggio ambientale

- Studio di sistemi robotici di intervento, ossia con manipolatori subacquei per raccolta di campioni dal fondale o recupero di sensori sul fondale
- Tecnologie ICT di sensori distribuiti ed elaborazione dati